



ACCORDO

Servizi Essenziali

(Versione 26/09/2012)

Verbale di Accordo.....	3
Dopo ampia e costruttiva discussione.....	3
1. Garanzia dei servizi essenziali in caso di sciopero	3
1.1. Individuazione degli Ambiti di attività essenziali.....	4
1.2. Criteri per contingentare il personale.....	4
1.3. Modalità di comunicazione all'Azienda degli scioperi.....	4
1.4. Procedure di raffreddamento e di conciliazione.....	4
1.5. Durata dell'istituto Servizi Essenziali.....	5

Verbale di Accordo

Addì, 27 settembre 2012

TRA

Trentino Network s.r.l. rappresentata dall'ingegner Lazzaris Roberto in qualità di legale rappresentante della società

E

R.S.U. di Trentino Network

Si sono riuniti presso la sede di Trentino Network srl in via G. Gilli, 2 - Trento - per disciplinare alcuni istituti contrattuali come di seguito definiti, nello specifico il tema del presente accordo è relativo ai Servizi Essenziali.

PREMESSO CHE

- Trentino Network ha, congiuntamente alla RSU aziendale, raggiunto l'accordo d'intesa sulle tematiche legate ai Servizi Essenziali.
- Con il presente Accordo s'intende definire (nel rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero nei Servizi pubblici essenziali, tra i quali si include la nostra Società, come anche nel rispetto di quanto previsto dalla L. 146/1990 e successive) nei regolamenti interni quali sono i **Servizi essenziali** per garantire le attività a cui Trentino Network è demandata nel rispetto della sicurezza e salvaguardia delle persone da tutelare a garanzia dei servizi che la Società eroga nell'ambito delle attività legate alla protezione civile e dei servizi sanitari di primo soccorso.

Dopo ampia e costruttiva discussione

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Garanzia dei servizi essenziali in caso di sciopero

A garanzia della fornitura dei servizi ed attività ritenute essenziali si definisce nel presente accordo una disciplina di carattere generale da attuare in caso di sciopero, al fine di garantire sempre e comunque un contingente di personale attivo ed utile nei diversi ambiti operativi ritenuti essenziali.

In ottemperanza alle leggi nazionali (L. 146/1990 e L. 83/2000) che definiscono norme sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia delle persone da tutelare, e a garanzia dei servizi che la nostra Società eroga, si ritiene necessario definire quanto segue:

- Individuare ambiti nei quali sia necessario garantire il servizio in qualsiasi circostanza.

- Definire dei criteri utili alla costituzione di un contingente minimo di persone, professionalmente preparate a garantire il servizio.
- Prevedere dei termini entro i quali le rappresentanze sindacali devono comunicare all'azienda le azioni di sciopero promosse a livello nazionale/provinciale o altro.

1.1. Individuazione degli Ambiti di attività essenziali

Gli ambiti individuati quali essenziali con particolare riferimento al pubblico servizio sono legati al supporto delle attività di **protezione civile** e dei **servizi sanitari di primo soccorso**, con specifico riferimento alle attività già supportate correntemente da Trentino Network in tali contesti. Si rimanda pertanto ai contratti in essere tra Trentino Network e i soggetti che devono garantire la protezione civile e i servizi sanitari di primo soccorso.

1.2. Criteri per contingentare il personale

Il contingente da precettare in caso di sciopero, sarà in numero minimo di 4 persone e non oltre il 7% dell'organico aziendale, provenienti dalle aree e strutture aziendali tecniche inerenti alle attività di cui sopra, inserite in un specifico calendario di turnazione da esporre agli albi aziendali.

I dipendenti individuati tramite i criteri di cui sopra potranno, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione di precettazione, chiedere di farsi sostituire proponendo un cambio ove ciò sia possibile.

1.3. Modalità di comunicazione all'Azienda degli scioperi

Le strutture sindacali nazionali, provinciali, le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero dovranno darne comunicazione scritta alla Direzione della Società così come previsto dalla legge. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che coinvolgeranno disservizi legati agli ambiti di attività essenziali o in caso di calamità naturali a seguito di un incontro di concertazione tra l'Azienda e la RSU.

1.4. Procedure di raffreddamento e di conciliazione

Si fa riferimento a quanto previsto dalle leggi L. 146/1990 e L. 83/2000.

Tuttavia preventivamente rispetto alla programmazione di uno sciopero saranno esperite procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto, tramite un incontro tra le parti che potrà essere richiesto da entrambi i soggetti con nota scritta. Tale nota sarà indirizzata alla Direzione Aziendale/RSU, all'Associazione degli Industriali Provincia di Trento e al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento al quale ultimo è rivolta l'istanza del tentativo di conciliazione. La Direzione aziendale entro 5 giorni lavorativi dalla data della domanda, fissa un incontro tra le parti

interessate per l'esame della controversia. Al termine di tale fase sarà redatto uno specifico verbale. Fino a completamento della procedura di raffreddamento e/o di conciliazione i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo, né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia.

1.5. Durata dell'istituto Servizi Essenziali

Il presente istituto sarà soggetto a revisione da concordare tra le parti, qualora emergessero necessità nuove e diverse finalizzate alla copertura dei servizi essenziali.

Trento,

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda il Rappresentante legale

TRENTINO NETWORK S.r.l.

Il Presidente



Per la **R.S.U.**



Per l'Azienda curato da:



(Alessandro Masera – Direzione Amministrativa)



(Chiara Bean – Resp. Area Gest. del Personale e Segr.)

Per la **Rappresentanza Sindacale Territoriale**



(Bianchini Carla - SLC/CGIL)



(Catapano Bianca – FISTEL/CISL)